

Circ. 3/18 del 02/07/2018

E-Fattura sui Carburanti e Pagamenti Tracciati

Con la pubblicazione nella G.U. n. 148 del 28 giugno 2018 del D.L. 28 giugno 2018, n. 79, il debutto della fattura elettronica per tutti i contribuenti avverrà il 1° gennaio 2019.

Viene quindi prorogata l'introduzione di tale modalità di fatturazione per gli acquisti di carburante per autotrazione che avrebbe dovuto divenire obbligatoria a partire dal 1° Luglio 2018.

L'obbligo avrebbe riguardato i titolari di partita IVA nei confronti dei quali i gestori dei distributori di carburante avrebbero dovuto emettere elettronica. Nell'ambito di acquisti carburante effettuati da soggetti privati, invece, i distributori avrebbero dovuto trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate.

Tutte queste nuove modalità sono ora rinviate al 1° Gennaio 2019.

Tuttavia, è bene tenere a mente un aspetto fondamentale: la proroga riguarda solamente le modalità di emissione delle fatture elettroniche e non invece quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018 in termini di pagamenti.

Come infatti indicato nella legge, e ripetuto nella circolare del 30 di Aprile 2018 dell'Agenzia delle Entrate, vi sarà l'obbligo, per i titolari di P.IVA, di usare solo strumenti di pagamento che consentano la tracciabilità del pagamento a fini della deduzione del costo di acquisto.

Non si potrà più usare quindi il denaro contante.

Cosa significa questo in termini operativi?

In base alla situazione sopra descritta, per i soggetti IVA che, dal 1° luglio 2018, effettuano acquisti di carburante per autotrazione, si prospettano diverse possibilità, tutte fiscalmente valide.

Più precisamente, è possibile scegliere tra:

1. la fattura elettronica (sempre che il gestore sia attrezzato ad emetterla);
2. la scheda carburanti;
3. il pagamento con strumenti tracciabili.

Primo caso

Il primo caso è quello che, se non fosse arrivata la proroga, sarebbe stata la regola dal 1° luglio. Il soggetto IVA all'atto del rifornimento, saldato con gli strumenti tracciabili di cui si è detto sopra, può comunque chiedere l'emissione della fattura elettronica.

Ciò, chiaramente, solo se il gestore dell'impianto è già tecnicamente attrezzato per il rilascio del documento informatico.

Se invece il gestore dell'impianto non è abilitato, siccome la fattura elettronica, stando al testo della norma di proroga, è una mera facoltà sino al 31 dicembre 2018, non ci dovrebbero essere particolari problemi.

Secondo Caso

La seconda possibilità che ha il contribuente è quella di continuare ad utilizzare la scheda carburanti sino al 31 dicembre 2018.

A tale proposito, però, va fatta una importante precisazione: poiché la norma sull'obbligo dei pagamenti tracciabili, ai fini della detraibilità/deducibilità, non ha subito slittamenti, dal 1° luglio 2018 non è più possibile effettuare pagamenti in contanti a fronte dell'utilizzo della scheda carburanti.

O meglio: se si effettuano pagamenti dei rifornimenti in contanti, anche se si utilizza la scheda carburanti, non sarà possibile, per tali rifornimenti, detrarre l'IVA o dedurre il costo ai fini fiscali.

Terzo caso

La terza opzione, appunto, è quella di servirsi solo dei pagamenti tracciabili (peraltro, come detto, obbligatori per la detraibilità/deducibilità).

Pertanto, accantonando definitivamente la scheda carburanti, si possono utilizzare, ai fini della certificazione fiscale dei costi per carburanti, i documenti (ricevute ed estratti conto bancari) attestanti dei pagamenti fatti con gli strumenti tracciabili (bancomat, carte di credito, etc.).

Cosa fare?

Stante le nuove disposizioni, a prescindere dalle modalità operative, vi invitiamo ad usare solamente strumenti di pagamento tracciati per fare rifornimento, pena l'impossibilità per lo Studio di dedurre il costo di acquisto del carburante in fase di registrazione delle fatture.

Pertanto, vista la loro diffusione e praticità, vi consigliamo di usare prevalentemente carte di credito o bancomat per fare rifornimento.

Pagamento stipendi ai dipendenti

Vi ricordiamo inoltre, sempre in tema di obbligo pagamenti tracciati, che dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro del settore privato sono soggetti al nuovo obbligo di pagamento delle retribuzioni con modalità tracciabili. Non è più possibile erogare in contanti anche un acconto di stipendio, seppure di modesta entità, né alcun'altra somma esposta nel LUL. Si tratta di una scelta che già molte aziende hanno compiuto, per ragioni di opportunità e per



cautelarsi da eventuali contenziosi con i dipendenti, ma che adesso diventa un obbligo di legge, la cui violazione comporta l'irrogazione di sanzioni, oltretutto non diffidabili. Vi invitiamo pertanto a prestare particolare attenzione alle modalità con cui corrispondete gli stipendi al personale.

02/07/2018, Varese



Seguici su **Facebook**. Clicca "segui" sulla la pagina.

<https://www.facebook.com/stugiallo/>



Puoi anche vedere gli articoli che pubblichiamo sul nostro sito.

<http://www.studiogiallo.eu/news/>

Ci trovi anche su:



[Google+](#)



[Twitter](#)



[LinkedIn](#)